

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 888-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 685)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1970

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che è al nostro esame ha lo scopo di regolare le controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

Essa è stata adottata a Washington, dopo lunga e dettagliata preparazione, il 18 marzo 1965. Il disegno di legge relativo è già stato approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 1969.

La Convenzione risponde ad una esigenza largamente sentita, data l'accresciuta quantità e varietà di rapporti fra Stati e cittadini di altri Stati nel settore degli investimenti ed il frequente insorgere di controversie fra le parti.

La Convenzione opera pertanto sia nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche che effettuano gli investimenti, sia nell'interesse dei Paesi beneficiari di tali investimenti che sono prevalentemente i Paesi in via di sviluppo.

In caso di controversie anzichè rivolgersi soltanto alla protezione dello Stato di origine, gli investitori privati all'estero potranno adire, se lo vogliono e d'accordo con lo Stato che ne è la controparte, il Centro internazionale di conciliazione e di arbitrato, istituito in virtù appunto di questa Convenzione, presso la Banca mondiale, cioè la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Organi di questo centro sono:

a) il Consiglio di amministrazione, formato dai rappresentanti di tutti i Paesi membri e presieduto dallo stesso Presidente della Banca mondiale;

b) il Segretario generale, nominato dal Consiglio e coadiuvato da segretari aggiunti.

Per la sua attività di conciliazione e di arbitrato, il Centro deve avvalersi di esperti iscritti in due appositi elenchi, l'uno dei « conciliatori » e l'altro degli « arbitri », gli uni e gli altri scelti secondo modalità tassativamente stabilite nella Convenzione.

I ricorsi all'opera del Centro sono ovviamente volontari e presuppongono il consenso delle due parti, consenso che non può essere poi ritirato unilateralmente.

Queste le indicazioni schematiche essenziali della Convenzione alla quale l'Italia ha posto la sua firma il 18 novembre 1965. Superfluo rilevare l'interesse che il nostro Paese, importatore ed esportatore di capitali, ha alla più larga e più fedele applicazione di essa.

Mi auguro pertanto che il Senato voglia concedere l'approvazione al disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 68 della Convenzione stessa.